

Procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio comunale "MIRABELLO" di via Matteotti n. 2 a Reggio Emilia da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, lett. a), del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., secondo le modalità espresse dall'art. 94 e ss. del medesimo Decreto, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. - CIG 7289147A62.

Quesito N. 1

Nel bando in oggetto sono previste dichiarazione di esistenza, negli ultimi tre anni (2014 – 2015 – 2016) di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo – gestionale e non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche (Art. 90, Comma 3, Lett.A, Legge 289/2002) in misura di almeno 8.

Considerato che il Comma 3, Lett. A dell'Art. 90 Legge 289/2002 integra l'Art.81 Comma 1, Lett.M del TUIR (ora Art. 67 Comma 1 Lett.M) e che detto articolo tratta dei compensi ai collaboratori nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche

SI CHIEDE

Se gli 8 collaboratori minimi possono essere indifferentemente collaboratori nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e collaboratori coordinati e continuativi.

Risposta a Quesito N. 1

La denominazione "amministrativo-gestionale" contenuta nel disciplinare di gara in oggetto ed il relativo riferimento normativo – senza voler entrare nel merito del loro regime fiscale - ha evidentemente valenza indicativa e non esclusiva. Il presente disciplinare di gara è aperto tra l'altro alla partecipazione di associazioni sportive dilettantistiche, le quali per loro natura ed in base a specifica normativa si avvalgono normalmente di varie forme di collaborazione, in cui gli interessati siano o possano talvolta essere legittimamente impiegati anche in mansioni di natura amministrativa e gestionale, purché ne abbiano la necessaria competenza e formazione.

Ciò, oltretutto alla logica dell'affidamento, che non vuole privilegiare, ma nemmeno escludere le realtà sportive associazionisti e dilettantistiche, ha il suo fondamento nel principio del *favor participationis*, cioè della massima partecipazione alla gara degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, in origine funzionale al solo interesse finanziario dell'amministrazione (nel senso che la procedura competitiva tra operatori economici era, ed è, ritenuta la modalità più efficace per garantire la migliore "spendita" del denaro pubblico), ma ora anche espressione del

diritto comunitario, affinché venga garantita la più ampia partecipazione possibile di offerenti ad una gara d'appalto.

Come è noto, i canoni interpretativi del bando di gara non sono quelli delle fonti indicate negli artt. 12 e segg. delle disposizioni sulla legge in generale (preliminari al codice civile), bensì quelli desunti dagli artt. 1362 e segg. del codice anzidetto, attesa la natura della volontà espressa, assumibile nella nozione generale del negozio giuridico, cui le norme anzidette trovano applicazione.

Reggio nell'Emilia, 20/12/2017

IL DIRETTORE
(Dott. Domenico Savino)